



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 12

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Zecchinato, Rizzotto, Ciambetti, Brescacin, Cestaro, Dolfin, Michieletto, Sponda, Centenaro, Bet, Finco, Rigo e Vianello *

MODIFICA DELL'ARTICOLO 338 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 novembre 2021.

* Con nota del 7 dicembre 2021, prot. 18802 i consiglieri Ciambetti, Brescacin, Cestaro, Dolfin, Michieletto, Sponda, Centenaro, Bet, Finco, Rigo e Vianello hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 338 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE"

Relazione:

Con questo Progetto di legge si propone al Consiglio regionale la modifica dell'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle Leggi Sanitarie".

I cimiteri per come li conosciamo oggi prendono forma a seguito dell'emanazione dell'Editto di Saint Cloud da parte di Napoleone Bonaparte nel 1804, applicato in Italia dal 1806, in considerazione della necessità di individuare una soluzione ai problemi igienico-sanitari che derivavano dalla decomposizione delle salme nelle chiese. I cimiteri dovevano essere costruiti fuori dalle mura cittadine, distanti almeno 35-40 metri, possibilmente su terreni soleggiati e arieggiati. Queste porzioni di territorio nel tempo sono state incluse nell'ambito urbano per effetto dell'espansione urbana.

Oggi, i cimiteri e le pratiche di sepoltura sono sottoposti a una rigida disciplina giuridica nell'interesse generale della salute e dell'igiene pubblica. In particolare l'attuale assetto normativo, anche a livello regionale, si rifà ai disposti di cui all'articolo 338 del RD 1265/1934, così come modificato con legge 166/2002, normativa di tipo igienico-sanitario.

Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 introdusse con l'articolo 338 una prescrizione, che oggi definiamo "vincolo" e più precisamente "fascia di rispetto", il cui effetto è il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri.

La ratio della norma persegue una molteplicità di interessi pubblici:

- la tutela di esigenze sanitarie;*
- la tutela della sacralità del luogo;*
- la preordinazione dell'area alla possibile espansione del plesso cimiteriale.*

Tuttavia, il legislatore con Legge 166/2002 (articolo 28) decise di moderare le restrizioni agli edifici esistenti situati all'interno di queste fasce, per vari motivi (costruzione nuovi cimiteri, ampliamenti di plessi esistenti, etc.) consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle del primo comma dell'articolo 31 della legge 457/1978, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Essendo i cimiteri sorti in un periodo storico antecedente l'espansione urbana di città e comuni ed essendo stato possibile ridurre la "fascia di rispetto" cimiteriale, e conseguentemente programmare interventi urbanistici fino a 50 metri dal perimetro esterno i cimiteri per un certo periodo storico, a seguito di parere igienico-sanitario e successiva deliberazione del Consiglio Comunale, spesso le aree intorno ai cimiteri risultano oggi caratterizzate da urbanizzazione diffusa e dispersa, talvolta frammentata lasciando spazio ad ambiti incompiuti se non degradati.

Inoltre, vi sono casi in cui i cimiteri esistenti in ambito storico e urbano non sono più suscettibili di utilizzo o ampliamento, essendo cimiteri esauriti o cimiteri che rivestono esclusivamente una funzione di memoria, quale cimitero storico testimoniale. In tali contesti la "fascia di rispetto" di 200 metri dalle mura

perimetrali risulta alquanto restrittiva rispetto al contesto e alla possibilità di utilizzo.

Questa proposta di legge interviene, invece, nella definizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri già esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle sue zone periferiche, prevedendo altresì una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati.

Si stabilisce una fascia di 50 metri, dal perimetro cimiteriale, di inedificabilità di nuovi edifici, per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti e una fascia di 100 metri per i comuni maggiori. Restano ferme le possibilità di recupero edilizio già previste dalla normativa vigente come modificata nel testo unico edilizia ex articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico edilizia”. Rispetto all’attuale testo dell’articolo 338 del Testo Unico Leggi Sanitarie, la proposta di legge aggiorna i riferimenti normativi delle categorie di intervento consentite nelle fasce di rispetto cimiteriali, rinviando al “Testo unico edilizia”.

In quest’ottica è dunque fondamentale assicurare anche che tutti gli immobili esistenti possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici ed antisismici, che in molti casi consistono in ristrutturazioni edilizie e necessitano di innovazioni od incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti. Per questo motivo la presente proposta di legge innalza al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico per gli edifici ricadenti all’interno del vincolo cimiteriale. Trattandosi di materia di competenza statale, la presente è una proposta di legge Statale di iniziativa regionale.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 338 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE"

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".

1. All'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è così sostituito:

"I nuovi cimiteri e forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.";

b) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: *"Fatto salvo quanto previsto dal settimo comma,"*;

c) il settimo comma è così sostituito:

"All'interno delle fasce di rispetto di cui al primo comma, sono consentiti interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali all'utilizzo dell'edificio esistente, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento della volumetria esistente e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

Art. 2 - Disposizioni per cimiteri esistenti.

1. Ferma restando la disciplina di cui dal quinto al settimo comma dell'articolo 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificati dall'articolo 1 della presente legge, per i cimiteri già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale esistente;

b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;

c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri nel caso di cimiteri esistenti non più suscettibili di ampliamento futuro, dichiarato da apposita delibera di Consiglio Comunale che lo individui come cimitero esaurito o avente valore storico testimoniale.

2. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al comma 1.

3. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora presentano distanze inferiori a quelle previste dal presente articolo.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".....	3
Art. 2 - Disposizioni per cimiteri esistenti.....	3